

Gli indagati hanno evidenziato una capacità di adattamento ad un quadro di azione criminale, troppo immediata per essere occasionale o frutto di una specifica contingenza.

Risultano inseriti in una trama regionale e nazionale di relazioni tale da garantire loro la possibilità di continuare la commissione di condotte illecite anche a fronte dell'adozione di qualsiasi misura cautelare diversa dalla custodia in carcere.

In particolare la misura degli arresti domiciliari appare in relazione alla posizione di Angelucci e Pagliaro insufficiente a tutelare le gravi esigenze cautelari sussistenti nel caso di specie. La manifesta capacità finanziaria degli indagati e l'esistenza di società, per l'Angelucci, di diritto estero (Lussemburgo) e l'indiscriminata possibilità - oggi sussistente - di munirsi di utenze telefoniche cellulari mediante l'immediata attivazione di nuove schede, rende infatti anche la misura degli arresti domiciliari con disattivazione delle utenze telefoniche preesistenti, inidonea a recidere i contatti di un indagato con l'ambiente esterno e, dunque, con la suddetta rete di relazioni potenzialmente, oggettivamente pericolose.

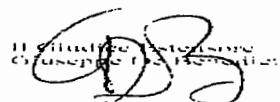
L'unica misura idonea, allo stato, a garantire le esigenze cautelari è dunque quella della custodia in carcere per Angelucci e Pagliaro e degli Arresti domiciliari per Fitto.

Non sussistono elementi favorevoli agli indagati e la gravità dei fatti-reato ipotizzati, induce a ritenere che gli stessi non potranno usufruire della sospensione condizionale della pena.

La misura richiesta risulta peraltro proporzionata sia all'entità della pena da erogare (questo per la gravità dei reati contestati), che all'entità dei fatti contestati (numerosi episodi di reati contro la PA ravvicinati nel tempo).

Per Giampaolo Angelucci (formalmente consigliere della FINANZIARIA TOSINVEST, Presidente della Fondazione San Raffaele e di fatto amministratore delle altre società del Gruppo Tosinvest), per Paolo Pagliaro (amministratore e proprietario di Telerama e della Broker), le ravvisate esigenze cautelari appaiono ancora concrete ed attuali."

In merito alla scelta della misura cautelare da applicare, dissentendo anche su tale ulteriore punto della richiesta cautelare dei PP.MM., ritiene di



Il Ministro della Giustizia
Giancarlo De Michelis

ricordare questo Giudice in questo punto dell'ordinanza cautelare come alla discrezionalità lasciata al Giudice ex art. 275 C.p.p. nella scelta della misura cautelare da irrogare una volta soddisfatte le motivazioni richieste dai due precedenti articoli del codice di rito, infatti, la legge ha posto solo il limite costituito dal fatto che tale misura cautelare è una misura residuale da applicarsi in caso di effettiva inadeguatezza di tutte le altre (art. 275, comma III, C.p.p.); tale disposizione appare ulteriormente rafforzata da quella contenuta nell'art. 292 C.p.p., in base alla quale il Giudice, se applica la custodia in carcere, deve motivare specificamente in merito alla inadeguatezza delle altre misure.

La giurisprudenza di merito, peraltro, proprio nel caso — come questo — che il Giudice abbia individuato nella vicenda sottoposta al suo esame solo esigenze di cautela sociale ex art. 274, lett. c), C.p.p., pretende che si ponga concretamente il problema dell'adeguatezza domiciliare a farvi fronte, non potendosi negare che la detenzione domiciliare, implicando il divieto, per l'indagato, di allontanarsi dalla propria abitazione, sia in grado di elidere, nella maggior parte dei casi, il pericolo di reiterazione criminosa.

Né potrà escludere tale adeguatezza ad applicare la custodia in carcere per l'astratto pericolo di violazione delle prescrizioni inerenti alla detenzione domestica ed alla necessaria episodicità dei controlli delle Forze di Polizia: *"In tema di scelta delle misure cautelari, l'astratta possibilità che per l'inefficacia dei controlli l'indagato possa allontanarsi dal domicilio non vale ad escludere l'idoneità degli arresti domiciliari a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie"* (Cass. 11.10.1996, Alice) essendo tale pericolo di trasgressione a quegli obblighi utilmente utilizzabili per l'adozione della custodia cautelare carceraria per la presenza del solo pericolo di cui all'art. 274, lett. c). C.p.p., soltanto quando vi siano nella vicenda *"... elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto, che indichino quest'ultimo come in qualche modo propenso alla inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi, perseguiti ad ogni costo, in violazione della cautela impostagli"* (così, molto chiaramente, Cass. Pen. I, 6.3.1997, n. 1878, Zito, su Cass. Pen. 1998, n° 102, CED 207321).

E, conseguenzialmente, dato che in questa vicenda nessuno, neppure i PP.MM., ha mai fatto questione a carico degli indagati circa l'esistenza per gli

Il Giudice ha deciso
Giuseppe Tassinari

stessi di pericolo di fuga, e dato che lo scrivente ha escluso a carico degli indagati, indistintamente, per le ragioni sopra esposte, che si possano evidenziare a loro carico pericoli sotto il profilo dell'inquinamento probatorio (ex art. 274, lett. a, c.p.p.) non si vede come, proprio in relazione alla qualità dei soggetti, alle modalità esecutive di svolgimento delle condotte loro contestate, al loro stato di sostanziale incensuratezza, si possa oggi ritenere che per i tre coindagati la detenzione domiciliare non sia, allo stato, anche in relazione al principio del *favor libertatis*, ai fini di evitare il pericolo di cui alla lettera c) dell'art. 274 C.p.p., perfettamente idonea ad eliminare il pericolo di reiterazione criminosa (in relazione a reati della stessa specie di quelli loro contestati) per il futuro.

Va peraltro sottolineata anche la circostanza che, soprattutto in relazione alla posizione del PAGLIARO²⁶, ove si esegua doverosamente un bilanciamento del disvalore giuridico del fatto da lui commesso, in concorso necessario con il rappresentante politico-istituzionale, ed il reciproco vantaggio che dalle condotte delittuose egli, insieme al concorrente di cui al capo 6) della rubrica, ha ricavato, la misura carceraria, tenuto conto dello stato di incensuratezza di tale soggetto, appare oggettivamente eccessiva e sproporzionata, ben lungi dal rappresentare quella *estrema ratio* che dovrebbe essere negli intenti del legislatore.

Ma la misura personale massima, invero, appare egualmente sproporzionata per tutti gli indagati, ove si tenga presente anche l'ulteriore considerazione che per altri concorrenti, pur evidentemente e parimenti assolutamente necessari per al perfezionamento ed alla consumazione di tutti i delitti di corruzione e finanziamento illecito sopra in epigrafe riportati (e ci si riferisce, *expressis verbis*, alle posizioni processuali di indagati come Morlacco, Filippi Filippi e Di Paola, senza il cui concorso non avrebbe potuto essere eseguito alcuno dei delitti di cui sopra), i PP.MM. comunque non hanno ravvisato alcuna esigenza cautelare attuale a loro carico.

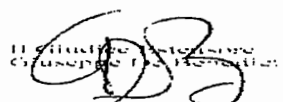
A tanto si aggiunga che i reati ipotizzati a carico dei tre indagati oggetto della presente richiesta cautelare dei PP.MM., come è evidente a tutti, sono reati che necessitano per una loro futura reiterazione di una totale ed assoluta libertà

²⁶ Il quale, peraltro, come da documentazione giunta in seguito dal P.M. in data 14.6.2006, risulta avere presso la Procura di Lecce una richiesta di rinvio a giudizio recentissima (23 maggio u.s.) per fatti commessi in quel di Lecce tra il 2001 ed il 2003, attinenti alla commissione del delitto di cui all'art. 640 bis C.p. (indebita ricezione di contributi ex lege 488/1992 sulla base di falsi presupposti) in danno del Ministero delle Attività Produttive.

Illicitly Acquired
Conscience for Generation

di movimento per tutti i tre gli indagati, né, in relazione ai parenti conviventi dell'ANGELUCCI si può ragionevolmente ipotizzare che attraverso gli stessi od attraverso i suoi dipendenti (dipendenti per i quali, come nel caso delle società che hanno inviato fondi alla lista "La Puglia prima di tutto", nessuna misura cautelare è stata chiesta, malgrado la loro condotta sia poi servita da presupposto anche per l'applicazione del sequestro dei beni di alcune società del medesimo gruppo della famiglia dell'ANGELUCCI, ex artt. 19 e 53 del D. L.vo 231/2001, come da ordinanza cautelare reale depositata in pari data da questo Giudice per i medesimi fatti) egli potrebbe continuare a gestire, ovviamente in modo illecito e corruttivo (perché, ovviamente, la gestione lecita della holding Tosinvest non ha mai riguardato la presente indagine) le aziende (fra cui, si ricorda nella richiesta dei PP.MM., talune di diritto estero) di tale gruppo familiare, dato che l'unico *dominus* degli affari illeciti in questa vicenda, come le intercettazioni telefoniche e le stesse ricerche bancarie sui fondi inviati hanno dimostrato, è sempre stato il solo ANGELUCCI, e, del resto, in linea di massima, tale tipo di disposizioni potrebbe benissimo essere dato durante i colloqui con i familiari di cui ogni detenuto ha diritto in carcere (ovvero, come l'esperienza giudiziaria insegna, addirittura con una precedente misura cautelare emessa per casi analoghi a carico di altri imprenditori e pubblici amministratori in questo stesso procedimento penale, con una comoda procura a gestire gli affari a persona non implicata in queste vicende, od anche con una immediata – dopo l'esecuzione della misura – dimissione da tutte le cariche sociali, dimissioni che comunque non possono, ovviamente, mai avere alcuna influenza sulla proprietà del pacchetto azionario di controllo – e quindi sulle scelte gestionali – delle società della holding Tosinvest individuate come implicate nella presente vicenda).

Per tali ragioni, dunque, lo scrivente ritiene che sia più che sufficiente applicare, in parziale difformità da quanto richiesto dai PP.MM. e per evidenti ragioni di uniformità di trattamento di fronte ad una sostanziale parità (che tale non è unicamente sotto un profilo di mero valore economico delle contropartite reciproche tra concorrenti necessari) di condotte illecite concorrenti, **a tutti gli indagati** la comunque efficace (ai fini di tutela del *periculum libertatis* di cui



GIUSEPPE TASSINARI

all'art. 274, lett. c, c.p.p.) misura degli arresti domiciliari, con le prescrizioni indicate nel sottostante dispositivo.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 273, 274, 275, 284 e 291 C.p.p.

In parziale difformità della richiesta di applicazione di misura cautelare richiesta dai PP.MM. del 18.5.2004, accoglie la stessa nei confronti di ANGELUCCI GIAMPAOLO, PAGLIARO PAOLO e FITTO RAFFAELE e, per l'effetto, applica a tutti e tre la i sopra numerati indagati la misura degli arresti domiciliari, che indicheranno alla P.G. al momento della esecuzione della misura cautelare, con le prescrizioni sotto indicate e senza fissazione di termine alcuno di durata.

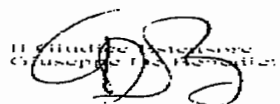
Ordina quindi

agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere alla cattura dei tre indagati sopra indicati e di condurre immediatamente i tre sopra indicati indagati presso il loro relativo domicilio, con le modalità dettate dall'art. 285 c.p.p., evitando nella esecuzione inutili forme di pubblicità, eseguendo la misura possibilmente nello stesso domicilio degli indagati e proibendo altresì l'uso nei loro confronti delle manette o mezzi equiparabili di costrizione, se non assolutamente necessari durante l'esecuzione a soli fini di salvaguardia della incolumità personale degli agenti di P.G. o degli stessi indagati, affinché questi ultimi rimangano in detto rispettivo domicilio a disposizione di questo Ufficio.

Dispone altresì

che ciascuno dei tre indagati nel rispettivo luogo di arresti domiciliari non possa avere nessun tipo di contatto, neanche di natura telefonica o telematica, con persone diverse da quelle che con lui già risultavano eventualmente conviventi nel medesimo domicilio al momento della esecuzione della presente misura cautelare, dal medico e/o dal personale paramedico che debba entrarvi per assisterlo per motivi di salute e dal proprio difensore di ufficio.

Manda



Il Giudice Presidente
Giuseppe Di Stefano

la propria Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza - in duplice copia - ai PP.MM. che ne hanno fatto richiesta, perché ne curino l'esecuzione ed i successivi adempimenti.

Letto ed applicato l'art. 4 della legge n° 140 del 2003

Dispone che, a cura della propria Cancelleria, dovendosi eseguire la presente misura cautelare domiciliare nei confronti dell'Onorevole FITTO RAFFAELE, che riveste attualmente la carica di membro del Parlamento, l'esecuzione della presente misura resti sospesa nei suoi confronti in attesa della eventuale concessione dell'autorizzazione della Camera dei Deputati alla sua esecuzione.

Letto ed applicato, quindi, l'art. 5 della legge n° 140 del 2003

Dispone che, sempre a cura della propria Cancelleria, si provveda ad inviare, con delega alla stessa P.G. esecutrice della misura, con la massima urgenza alla Camera dei Deputati la presente richiesta di autorizzazione ex art. 4 L. 140/2003, che fa parte integrante dell'ordinanza stessa di custodia cautelare da eseguirsi nei confronti del sopra individuato membro del Parlamento - ordinanza nella quale sono espressamente indicate in epigrafe le norme di legge che si assumono violate e sono altresì indicati tutti gli elementi investigativi sinora emersi dalle indagini preliminari anche a carico dell'Onorevole Raffaele FITTO sui quali si fonda la presente misura cautelare domiciliare nei suoi confronti - unitamente a copia integrale di tutte gli atti processuali costituenti le risultanze di indagine e della richiesta di applicazione di misura cautelare.

Così deciso in Bari, addì 19 giugno 2006

IL G.I.P.

IL GIUDICE
Giuseppe DE BENEDETTIS

(*) V^o delega per le raccomandare alla Camera
il Nucleo Repressivo di P.T. della G. di F. di Bari.
Bari, 19.6.2006

IL GIUDICE
Giuseppe DE BENEDETTIS

Depositata in Cancelleria il

19/6/06

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Bari

per copia conforme all'originale

19 GIU. 2006

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Antonia CASSANO

IL CANCELLIERE
Giuseppe DE BENEDETTIS

IL CANCELLIERE
Giuseppe DE BENEDETTIS